



CITTÀ DI BORGARO TORINESE

CAP 10071

www.comune.borgaro-torinese.to.it

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFE PER L'ANNO 2019 DELLA I.U.C. - IMPOSTA UNICA COMUNALE

L'anno **duemiladiciannove** addì **quattordici** del mese di **marzo** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **Ordinaria** ed in seduta **Pubblica** di **Prima convocazione** il Consiglio Comunale del quale sono componenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
CLAUDIO GAMBINO	CONSIGLIERE	Presente
COSIMO MALVINDI	CONSIGLIERE	Presente
FABRIZIO CHIANCONE	CONSIGLIERE	Presente
FEDERICA BURDISSO	CONSIGLIERE	Presente
ANTONELLA LIONETTI	CONSIGLIERE	Presente
MARIA MAININI	CONSIGLIERE	Presente
GIANLUIGI CASOTTI	CONSIGLIERE	Presente
LUIGI SPINELLI	CONSIGLIERE	Presente
GIUSEPPE PONCHIONE	CONSIGLIERE	Presente
FABIANA CESCO	CONSIGLIERE	Presente
MARCELLA MAURIN	CONSIGLIERE	Presente
FRANCO MARINO	CONSIGLIERE	Presente
MARCO LAELLA	CONSIGLIERE	Presente
CRISTIANA SCIANDRA	CONSIGLIERE	Presente
ALESSANDRO FERRICCHIO	CONSIGLIERE	Presente
CINZIA TORTOLA	CONSIGLIERE	Presente
ALESSANDRO CAROZZA	CONSIGLIERE	Presente

Presenti 17 Assenti 0

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE BARBERA DOTT. GIOVANNI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **MAININI MARIA** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

RICHIAMATI

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- Il decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 che ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 da parte degli enti locali;

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";
- il comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013, che con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446;
- l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;
- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;
- le norme contenute nell'art. 91-bis del D.L. 1/2012, nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;
- tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, nonché dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;
- l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;
- l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
- l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- con gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 maggio 2014, n. 68, sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;
- l'art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni in L. 70/2014, contenente nuove disposizioni relative ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

- la Legge n. 208/2015 con la quale sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina dell'IMU;
- la legge di bilancio 2019 Legge 145 del 30 dicembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 302 del 31 dicembre 2018;

CONSIDERATO:

che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

in materia di IMU:

- l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:
 - o è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
 - o i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;
- i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:
 - l'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
 - l'esclusione dal tributo, altresì:
 - delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
 - della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - di un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
 - l'esclusione, a partire dal 2014, dal pagamento dell'IMU, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
 - nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);
 - la non assoggettabilità ad IMU, ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni in L. 70/2014, a partire dall'anno 2015 in quanto è considerata

direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Preso atto:

che l'articolo unico della legge 28/12/2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016), ha apportato sostanziali modificazioni alla normativa disciplinante l'IMU, qui di seguito sinteticamente richiamate:

- Riduzione della base imponibile del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento;
- Esenzione dei terreni agricoli per i seguenti casi:
 - In riferimento alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (aree montane e di collina), si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
 - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- esclusione da IMU per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- rideterminazione della rendita catastale per gli immobili iscritti nelle categorie catastali D ed E, escludendo dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Al fine di tenere conto delle esenzioni introdotte dalla stessa Legge n. 208/2015, il comma 17, dell'art. 1 ha modificato inoltre la dotazione del Fondo di solidarietà comunale;

RICHIAMATE

le disposizioni della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Stabilità 2019) e che ha fini IMU, al comma 1092 dell'art. 1, estende il beneficio di cui all'articolo 13, comma 3, lettera

Oa), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riduzione base imponibile al 50% per unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, alle condizioni sopra richiamate), in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

- in materia di **TASI**

- è stato sostituito il comma 669 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 ridefinendo come segue il presupposto impositivo e le esclusioni della TASI, escludendo dal tributo, dal 1 gennaio 2016, le abitazioni principali come definite ai fini IMU: "Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";
- sono state apportate modifiche alle norme concernenti la ripartizione della quota TASI tra possessore e utilizzatore, come di seguito riepilogato:
 - esclusione da TASI per unità adibite ad abitazione principale non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;
- Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, è ridotta al 75 per cento;

Al fine di tenere conto delle esenzioni introdotte dalla stessa Legge n. 208/2015, il comma 17 dell'art. 1 ha inoltre modificato la dotazione del Fondo di solidarietà comunale;

- in materia di **TARI**

- è stata confermata l'applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con possibilità di estendere anche agli anni successivi le agevolazioni fissate per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)** per l'anno 2019 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella degli anni precedenti, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

RICHIAMATE le disposizioni della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Stabilità 2019) che ha fini IMU, al comma 1092 dell'art. 1, estende il beneficio di cui all'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riduzione base imponibile al 50% per unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, alle condizioni sopra richiamate), in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

RILEVATO che la legge 145/2018 ha eliminato il blocco delle aliquote dei tributi locali a partire dall'anno 2019.

RITENUTO tuttavia opportuno, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, continuare a mantenere le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2018;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU 2019 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, con l'eccezione di un ulteriore aumento dello 0,80 per mille sulla TASI da destinare a detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, come disposto dall'art. 1 del Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2016 l'aliquota massima non poteva nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

CONSIDERATO CHE, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 37 L. 205/17, il Comune potrà mantenere come per il 2018 anche per il 2019, l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1,00 per mille;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Servizi generali e di amministrazione (quota parte)	€ 570.000,00
Illuminazione pubblica e relativa manutenzione	€ 303.250,00
Manutenzione del verde pubblico	€ 200.000,00

Gestione rete stradale com.le, viabilità, segnaletica, circolaz. stradale, manutenzioni	€ 12.500,00
Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza	€ 233.900,00
Servizio di protezione civile	€ 6.000,00
Servizi cimiteriali	€ 75.200,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 24.000,00
Servizi socio-assistenziali	€ 401.000,00
TOTALE	€1.825.850,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **TASSA RIFIUTI (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto

per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che

-l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

-l'art. 1 comma 666 della Legge n. 147/2013 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs 504/92. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (ora Città Metropolitana di Torino) sull'importo del Tributo;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2019 redatto dal Consorzio di Bacino 16, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2019;

ATTESO CHE:

- la tariffa giornaliera viene determinata a prescindere dalla superficie utilizzata, quantificando il costo del servizio forfettariamente per ogni singolo posteggio occupato;
- l'incasso della tariffa giornaliera tari, così come la tosap avviene presso l'area mercatale nei giorni di mercato.

CONSIDERATO che il Comune deve approvare le tariffe ai fini TARI, sulla scorta dei costi del Piano Finanziario 2019 in approvazione, per consentire la copertura del costo integrale del servizio, applicando i criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);

CONSIDERATO altresì che a partire dal 2018 gli Enti Locali devono prendere in considerazione, per la determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento rifiuti, anche le risultanze dei fabbisogni standard secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 653, legge 147/2013).

VISTE in materia le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013” pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF in data 8 febbraio 2018, aggiornate in data 14/02/2019, che chiariscono le modalità applicative della norma e forniscono un supporto per l’interpretazione della stessa;

VISTA la simulazione di calcolo dei fabbisogni standard fornita dal Consorzio di Bacino 16 sulla base dell’allegato 2 delle Linee Guida di cui sopra, da cui risulta per il nostro Comune un importo pari ad € 1.486.127,99;

CONSIDERATO tuttavia che tale importo:

- non comprende le voci del Piano Finanziario relative a Costi Comuni e Accantonamenti, nonché interventi di recupero e sanificazioni che il Comune intende gestire autonomamente per un totale complessivo di costi non previsti dai fabbisogni standard pari a circa € 595.000,00
- è calcolato con riferimento ai costi relativi all’anno 2016 e pertanto sicuramente da rivalutare

CONSIDERATO inoltre che le Linee Guida del MEF precisano:

- ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti, per due ordini di motivi:

1. come richiamato dalle Linee guida, i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, ma anche quelli calcolati sulle altre funzioni fondamentali degli enti locali, si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non possono tener conto “della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare”: dalla diversa capacità o rendimento degli impianti, alla morfologia dei territori, che, per il singolo Comune, possono produrre differenze di costo di rilevante entità;

2. gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate.

- La metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard, dunque, permette di individuare un livello medio e non “ottimale” del costo, potendo considerare soltanto alcune delle caratteristiche territoriali e di fornitura del servizio che incidono sul costo;

- Analogamente, il riferimento temporale dei fabbisogni standard deve essere aggiornato alle effettive dimensioni previsionali del servizio, cosicché l’ammontare dei rifiuti trattati, la quota di raccolta differenziata e le altre variabili considerate siano coerenti con i costi considerati nel PEF.

In conclusione le Linee guida Mef, alla luce delle specificità dei fabbisogni standard osservano che questi “possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653”.

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della

TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

RITENUTO opportuno stabilire, in ottemperanza all'art. 1 del Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	17 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	17 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	10 luglio
	Acconto	10 settembre
	Saldo	16 dicembre

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (**IMU**), del Tributo sui servi indivisibili (**TASI**) e della Tassa sui rifiuti (**TARI**) approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 07/07/2014;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, nonché dall'art. 1, comma 10, lettera e) della Legge n. 208/2015, il quale stabilisce che: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le

modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 21/02/19 ad oggetto "Proposta al Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e delle tariffe per l'anno 2019 della I.U.C. – imposta unica comunale", immediatamente esecutiva;

CONSTATATO che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni delle vigenti normative tra le competenze del Consiglio comunale;

VISTA la legge 147/2013;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 convertito in Legge n. 68 del 02/05/2014;

VISTO il Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47 convertito in Legge n. 80 del 23/05/2014;

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2014 n. 88;

VISTO il Decreto Legge 66/2014 coordinato con la Legge di conversione 89/2014;

VISTA la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

VISTA la Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019);

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

SI PROPONE

Per i motivi in premessa esposti:

- **DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2019:

A) Imposta municipale propria (IMU)

1. **STABILIRE** l'applicazione delle seguenti aliquote IMU per l'anno 2019:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9.	3,00
Unità immobiliari inserite al catasto urbano con categoria C/2, C/6 e C/7, pertinenze dell'abitazione principale <u>nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate.</u>	3,00
Unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero a	3,00

<u>condizione che lo stesso immobile non risulti locato.</u>	
Unità immobiliari classate in categoria A (non adibite ad abitazione principale)	9,60
Unità immobiliari locate a canone concordato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali (escluse le pertinenze) alle condizioni previste dal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ contratto di tipo convenzionato e registrato, di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 431/98; ▪ contratto di locazione di natura transitoria e registrato, di cui all'art. 5, comma 1 della Legge 431/98; Unità immobiliari locate il cui canone di locazione risulti ridotto di almeno il 15% (art. 19, comma 1-bis D.L. 133/14 convertito in Legge 164/14)	4,60
Unità abitativa adibita ad abitazione principale concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze	7,60
Unità immobiliari classate in categoria B	7,60
Unità immobiliari classate in categoria C1	7,60
Unità immobiliari classate nelle categorie C2 – C6 – C7	9,60
Unità immobiliari classate nelle categorie C3 - C4 - C5	7,60
Unità immobiliari classate in categoria D	9,60
Aree edificabili	9,60
Altri immobili	7,60

2. **CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, nell'importo di € 200,00;
3. **DARE ATTO** che permane l'obbligo dichiarativo in capo al contribuente ogni qual volta non sia previsto con il sistema informativo di interscambio dati M.U.I.;

B) Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

1. **STABILIRE** l'applicazione delle seguenti aliquote della TASI per l'anno 2019:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (Cat. A1-A8-A9)	1,50 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,00 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,00 per mille

2. **STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità

immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10,00% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

3. **STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2019 con la TASI è pari al 20,32 per cento.

C) Tassa sui rifiuti (TARI)

1. **APPROVARE** il Piano finanziario per l'anno 2019 redatto dal Consorzio di Bacino 16, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione .
2. **DARE ATTO** che la TARI per l'anno 2019 è calcolata sulla base di un costo pari ad € **2.532.898,00**, oltre TEFA 5,00%.
3. **DETERMINARE** per l'anno 2019 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	1,0840	42,0912
2 componenti	1,2738	84,1823
3 componenti	1,4228	105,2279
4 componenti	1,5448	115,7507
5 componenti	1,6667	152,5805
6 o più componenti	1,7616	178,8874

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	TARIFFA ANNO 2018
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,8352	1,1415	2,9767
2. Cinematografi e teatri	1,3152	0,7683	2,0835
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,8352	1,0757	2,9109
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,6917	1,5828	4,2745
5. Stabilimenti balneari	1,9576	1,1459	3,1035
6. Esposizioni, autosaloni	1,5599	0,9264	2,4863
7. Alberghi con ristorante	4,8939	2,8758	7,7697

8. Alberghi senza ristorante	3,3034	1,9494	5,2528
9. Case di cura e riposo	3,0587	1,8001	4,8588
10.Ospedale	3,2728	1,9340	5,2068
11.Uffici, agenzie, studi professionali	4,6492	2,7331	7,3823
12.Banche ed istituti di credito	1,8658	1,1042	2,9700
13.Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	4,1293	2,1294	6,2587
14.Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,6705	2,1953	5,8658
15.Negozi particolari quali filatelia, tende tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,5387	1,4950	4,0337
16.Banchi di mercato beni durevoli	5,4445	3,2007	8,6452
17.Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	3,6705	2,6343	6,3048
18.Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,1505	1,8616	5,0121
19.Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,3340	1,9648	5,2988
20.Attività industriali con capannoni di produzione	2,8140	1,6530	4,4670
21.Attività artigianali di produzione beni specifici	3,3340	1,7562	5,0902
22.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	17,0370	10,0258	27,0628
23.Mense, birrerie, hamburgerie	14,8347	8,7328	23,5675
24.Bar, caffè, pasticceria	12,1125	7,1215	19,2340
25.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7,0350	4,1710	11,2060
26.Plurilicenze alimentari e/o miste	5,5057	3,2929	8,7986
27.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	21,9309	12,8994	34,8303
28.Ipermercati di generi misti	6,5762	3,8703	10,4465

29.Banchi di mercato genere alimentari	10,7055	6,3004	17,0059
30.Discoteche, night club	5,5057	3,1831	8,6888

4. **APPLICARE**, per l'anno 2019, così come deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 70 del 30.12.2014, le seguenti tariffe per le utenze delle aree mercatali:

- **esercenti il commercio ambulante su aree pubbliche (fiere, sagre, occupazioni temporanee), su ogni piazzola/posteggio assegnati:**

CATEGORIA	TARIFFA GIORNALIERA PER PIAZZOLA/POSTEGGIO (EURO)
Alimentare	15,00
Non Alimentare	10,00

- **AREE MERCATALI:**

CATEGORIA	MERCATO SETTIMANALE	TARIFFA GIORNALIERA PER PIAZZOLA/POSTEGGIO (EURO)
Alimentare	MARTEDI'	11,00
Non Alimentare	MARTEDI'	6,50
Alimentare	GIOVEDI'	10,00
Non Alimentare	GIOVEDI'	6,00
Alimentare	SABATO	11,00
Non Alimentare	SABATO	6,50

5. **DARE ATTO** che alle tariffe TARI deve essere sommato, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013, determinato dalla Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) nella misura del 5%.

6. **DARE ATTO** che le tariffe giornaliere TARI per gli operatori commerciali in area mercatale con posto fisso e per gli spuntisti sono già comprensive del tributo provinciale nella misura del 5%;

- **STABILIRE** che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU	Acconto	17 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	17 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	10 luglio
	Acconto	10 settembre
	Saldo	16 dicembre

- **RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito.
- **DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno eventualmente valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.
- **DARE ATTO** che i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni previste e i relativi adempimenti sono contenuti nei Regolamento, IMU, TASI, TARI approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 07/07/2014, e successive modificazioni;
- **DARE ATTO** che le disposizioni della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) riguardanti IMU e TASI oltre che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) riguardanti l'IMU, richiamate in premessa, prevalgono e modificano quanto diversamente previsto dallo stesso, con automatica applicazione;
- **DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
- **TRASMETTERE** in via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui:
 - all'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, nonché dall'art. 1, comma 10, lettera e) della Legge n. 208/2015
 - all'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011

- all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 così come previsto dalla nota 28 febbraio 2014 dello stesso Ministero.
- **DICHIARARE**, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – c. 4 – del D.Lgs. n. 267/00.

PRESIDENTE
MARIA MAININI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIOVANNI BARBERA

PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2019

Comune di **BORGARO TORINESE**
n. abitanti **11.772**

VOCE	DETTAGLIO	DETTAGLIO	PARZIALE	TOTALE
CG - Costi Operativi di Gestione				
CGIND - Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati				
CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche		234.936		
Costi di spazzamento, recupero abbandoni, sanificazioni,...		63.500		
CRT - Costi di raccolta e trasporto			917.165	
Costi di raccolta e trasporto	344.615	344.615		
CIS - Costo trattamento e smaltimento		258.112		
AC - Altri costi				
Quota cb16	16.002	16.002		
CGD - COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA				2.017.235
CRD - Costi di raccolta differenziata				
Carta e cartone	213.279			
Vetro	146.521			
Plastica	90.426			
Organico	337.697			
Ingombranti ed altre raccolte	34.471			
Altre raccolte differenziate (e)	133.738			
Mercati	23.553			
Doppio passaggio utenze critiche pap	24.927			
		1.004.613	1.100.070	
CTR - Costi trattamento e riciclo		95.457		
CC - Costi Comuni				
CARC - Costi amministrativi dell'accert., della risc. e del contenzioso		86.610		
CGG - Costi generali di gestione		30.182		
CCD - Costi comuni diversi (costo personale e spese gen. Varie)		23.808		
CCD - detrazione miur		-5.437		
CCD - Costi comuni diversi		105.500		
CK - Costi d'uso del Capitale				
AMM - Ammortamenti		0		
ACC - Accantonamenti		275.000		
R - Remunerazione del capitale investito		0		
TOTALE PIANO FINANZIARIO				2.532.898

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ANNO 2019

Comune di BORGARO TORINESE

n. abitanti al 31/12/2014 11.772

Calcolo della Parte Fissa (TF) e della Parte Variabile (TV)

TOTALE: 2.532.898

PARTE FISSA		PARTE VARIABILE	
CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche	298.436	CRT - Costi di raccolta e trasporto	344.615
CTS - Costo trattamento e smaltimento (24,6%)	63.496	- 53% costi personale serv	-182.646
AC - Altri costi	16.002	CTS - Costo trattamento e smaltimento (75,4%)	194.617
CARC - Costi amministrativi dell'accert., della risc. e del contenzioso	86.610	CRD - Costi di raccolta differenziata	1.004.613
CGG - Costi generali di gestione	30.182	- 53% costi personale	-532.445
Costi Personale di Servizio (53%)	715.091	CTR - Costi trattamento e riciclo	95.457
CCD - Costi comuni diversi (costo del pers.e spese generali varie)	123.871		
CK - Costi d'uso del Capitale	275.000		
TOTALE	1.608.687	TOTALE	924.211
% incidenza costi fissi su costi totali	63,51 %	% incidenza costi variabili su costi totali	36,49%

Nella ripartizione tra parte fissa e parte variabile viene applicato quanto indicato nel D.P.R. 158/99 per cui vengono traferiti nella quota fissa le seguenti voci:

- discarica: la parte dei costi riconducibile all'impiego di capitale (come da precedente dichiarazione 24,6%)
- costi del personale: in misura non inferiore al 50% (applicato 53% come da dichiarazione Seta spa)

CALCOLO FABBISOGNI STANDARD

COMUNE DI BORGARO TORINESE					
Regione	Piemonte				
Cluster [*]	Cluster 1 -Alta densità abitativa, vicino impianti di smaltimento, nord cintura				
Forma di gestione	Consorzio tra Comuni				
Quantità di rifiuti previsti in tonnellate (N) [*]	5.102,57				
	Unità di misura	Coefficiente (A) [**]	Valore medio (M) [**]	Valore del Comune (B)	Componente del fabbisogno
					A
Intercetta		294,64			294,64
Regione		-31,86		Piemonte	-31,86
Cluster [*]		16,59		Cluster 1	16,59
Forme di gestione associata		-1,55		Consorzio tra Comuni	-1,55
					A*B
<i>Dotazione provinciale infrastrutture (da sito ISPRA)</i>					
Impianti di compostaggio	n.	-2,15		8	-17,2
Impianti di digestione anaerobica	n.	-15,2		0	0
Impianti di TMB	n.	5,17		1	5,17
Discariche rifiuti non pericolosi per RU	n.	5,33		3	15,99
<i>Costi dei fattori produttivi</i>					
Prezzo medio comunale della benzina [*]		1,22		0,8458	1,03
					(B-M)*A
<i>Contesto domanda/offerta</i>					
Raccolta differenziata prevista [*]	%	1,15	45,3	59,26	16,05
Distanza fra il comune e gli impianti [*]	km	0,41	32,34	10,745	-8,85
					A/N
Economie/diseconomie di scala [coeff./((N))]	coeff. in €/ton di rifiuti	6.321,84			1,24
COSTO STANDARD UNITARIO [C]	€ per tonn				291,25
COSTO STANDARD COMPLESSIVO [D=N*C]	€				1.486.127,99

[*] valori presi da Allegato 3 alle linee guida MEF del 14/02/2019

[**] valori di riferimento da tabella 2.6 DPCM 29/12/2016